



Comune di Castiglion Fiorentino

## REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

(Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 26 febbraio 2010)

### INDICE

#### TITOLO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

#### TITOLO II - SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

ART.2 – FINALITA' DEL SISTEMA

ART.3 – ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SISTEMA

ART.4 – CARATTERISTICHE E DESTINAZIONE DEGLI EDIFICI

ART.5- CARATTERISTICHE GENERALI DI QUALITA' DEI SERVIZI

ART.6 – TITOLI PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI EDUCATORE

ART.7 - REQUISITI DI ONORABILITA' DEL PERSONALE

ART.8 – **NIDO D'INFANZIA**: CARATTERISTICHE FUNZIONALI GENERALI

ART.9- STANDARD DI BASE E FUNZIONALITA' DEGLI SPAZI

ART.10- RICETTIVITA' E DIMENSIONAMENTO

ART.11- METODOLOGIE E MODULI OPERATIVI PER LA QUALITA' DEI SERVIZI

ART.12- **CENTRO DEI BAMBINI E DEI GENITORI**: CARATTERISTICHE FUNZIONALI GENERALI

ART.13- STANDARD DI BASE E FUNZIONALITA' DEGLI SPAZI

ART.14- RICETTIVITA' E DIMENSIONAMENTO

ART.15- METODOLOGIE E MODULI OPERATIVI PER LA QUALITA' DEI SERVIZI

ART.16- **CENTRO GIOCO EDUCATIVO**: CARATTERISTICHE FUNZIONALI GENERALI

ART.17- STANDARD DI BASE E FUNZIONALITA' DEGLI SPAZI

ART.18- RICETTIVITA' E DIMENSIONAMENTO

ART.19- METODOLOGIE E METODI OPERATIVI PER LA QUALITA' DEI SERVIZI

ART.20- **NIDO DOMICILIARE**: CARATTERISTICHE GENERALI

ART.21- TITOLI PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI EDUCATORE DEL NIDO DOMICILIARE

ART.22- **NIDO AZIENDALE**: STANDARD DI BASE E RICETTIVITA'

ART.23- NIDI AZIENDALI COLLOCATI ALL'INTERNO DI LOCALI O STRUTTURE ESISTENTI

ART. 24 – SERVIZIO MENSA

ART. 25 - IL PERSONALE DI CUCINA

#### TITOLO III - IMMAGINE, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

ART.26 - IMMAGINE DEI SERVIZI E FACILITÀ DI ACCESSO

ART.27 – INFORMAZIONE SUI SERVIZI

ART.28 – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

ART.29 – COMITATO DI GESTIONE

#### **TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE, ACCESSO, FREQUENZA AL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE**

- ART.30 – TIPOLOGIA ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO NIDO COMUNALE
- ART.31 – AVVISI PUBBLICI E DOMANDE DI ISCRIZIONE
- ART.32 – CRITERI PER L'ACCESSO
- ART.33 – DEFINIZIONE DEI PUNTEGGI
- ART.34 – TABELLA DEI PUNTEGGI
- ART.35 – FREQUENZA
- ART.36 – MODALITA' DI INSERIMENTO
- ART.37 - RETTE

#### **TITOLO V - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI**

- ART.38 - COORDINAMENTO PSICO-PEDAGOGICO
- ART.39 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEI SERVIZI
- ART.40 – FORMAZIONE PERMANENTE
- ART.41 – RACCORDO CON I PRESIDIO SOCIO-SANITARI PUBBLICI

#### **TITOLO VI - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO**

- ART.42 – REQUISITI PER LA AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO
- ART.43 – PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE
- ART.44 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
- ART.45 – OBBLIGHI INFORMATIVI DEI SOGGETTI GESTORI DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
- ART.46 – REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO
- ART. 47 – DISCIPLINA DELL'ACCREDITAMENTO
- ART. 48 – DOMANDA DI ACCREDITAMENTO
- ART. 49 – VIGILANZA E CONTROLLO DEI COMUNI

#### **TITOLO VII - NORME FINALI**

- ART.50 – DECORRENZA E ABROGAZIONI
- ART.51 – NORMA FINALE

## **TITOLO I OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

### **ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 26.7.2002 n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento professionale e lavoro" e al Regolamento Regionale 18.8.2003 n. 47/R "Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002 n. 32" e successive modifiche, disciplina il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia nel territorio del Comune di Castiglion Fiorentino.

## **TITOLO II SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA**

### **ART.2 – FINALITA' DEL SISTEMA**

1. I servizi educativi per l'infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, l'armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini.
2. La realizzazione di tali finalità consegue dal riconoscimento dei bambini come individui sociali competenti e attivi, come soggetti portatori di originali identità individuali, come titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni capace di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali.
3. La realizzazione di tali finalità consegue, altresì, dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi.
4. Il perseguimento di tali finalità contribuisce, infine, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione delle responsabilità genitoriali fra madri e padri.
5. Nel loro funzionamento, i servizi educativi per l'infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano la realtà dell'infanzia.
6. I servizi educativi per l'infanzia sono luoghi di elaborazione, produzione e diffusione di una aggiornata cultura dell'infanzia.

### **ART.3 – ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SISTEMA**

1. Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia è rivolto ai bambini fino a tre anni di età ed è costituito dai servizi riconducibili alle tipologie previste dall' articolo 8 del Regolamento Regionale n. 47/2003 e successive modifiche e in particolare da:
  - a) nido di infanzia;
  - b) servizi integrativi, articolati nel modo seguente:
    - 1) centro dei bambini e dei genitori;
    - 2) centro gioco educativo;
    - 3) nido domiciliare;
  - c) nido aziendale.
2. Non sono ricompresi nella classificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, di cui al comma 1, i servizi di custodia, comunque denominati, ubicati in locali o spazi situati all'interno di strutture che hanno finalità di tipo commerciale ed attrezzati per consentire ai bambini attività di gioco con carattere di temporaneità e occasionalità.
3. La disciplina relativa ai servizi di cui al comma 2 è stabilita dal comune e deve assicurare il rispetto delle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute dei bambini. I

servizi di custodia (es. baby parking) se accolgono bambini nella fascia di età 0-3 anni devono comunque rispettare la normativa prevista nel presente regolamento e devono essere svolti in locali idonei secondo la normativa vigente. All'interno di tali servizi non può essere prevista la preparazione e/o somministrazione dei pasti.

4. Il sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia si compone dei servizi a titolarità pubblica e di quelli privati accreditati.
5. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro del regolato raccordo pubblico e privato nella gestione dei servizi.
6. Il Comune, mediante l'attivazione delle procedure di autorizzazione e di accreditamento e delle funzioni di vigilanza esercita sul sistema dei servizi educativi per la prima infanzia attivi sul proprio territorio le funzioni di indirizzo e controllo.
7. Per quanto attiene alle caratteristiche funzionali generali dei servizi educativi per la prima infanzia, alle caratteristiche e destinazioni degli edifici, agli standard di base e funzionalità degli spazi, alla ricettività e dimensionamento, alle metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi, si fa riferimento a quanto previsto al Titolo III Capo I del Regolamento Regionale n. 47/2003 e successive modifiche.

#### **ART. 4 - CARATTERISTICHE E DESTINAZIONI DEGLI EDIFICI**

1. I servizi educativi per la prima infanzia sono collocati in edifici a ciò destinati e nei quali la parte interna della struttura è separata da quella esterna.
2. Nel caso in cui l'edificio non sia esclusivamente destinato a servizio educativo per la prima infanzia, al servizio educativo stesso è assicurata autonomia funzionale con una distinta via di accesso.
3. I comuni individuano, in relazione alle caratteristiche dell'edificio, i casi in cui talune funzioni di quest'ultimo possono essere condivise dal servizio educativo per la prima infanzia e dagli altri servizi che utilizzano il medesimo edificio.
4. I soggetti titolari e gestori dei servizi educativi per la prima infanzia sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sanità pubblica. Assicurano inoltre che gli spazi interni ed esterni, le strutture, e gli impianti siano conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche in modo da tutelare e promuovere la sicurezza, la salute e il benessere dei bambini e del personale addetto.
5. Gli arredi e i giochi devono essere conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza, e rispondenti per numero e caratteristiche all'età dei bambini e alle esigenze connesse con lo svolgimento delle specifiche attività previste dal piano educativo.
6. Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabili devono essere tenute separate dall'area di pertinenza dei bambini.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai nidi domiciliari e ai nidi aziendali.

#### **ART. 5 - CARATTERISTICHE GENERALI DI QUALITÀ DEI SERVIZI**

1. Il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è assicurato dagli educatori e dagli operatori ausiliari operanti presso ciascun servizio.
2. I servizi educativi per la prima infanzia sono realizzati e gestiti sulla base di un progetto educativo. I soggetti gestori promuovono incontri periodici con gli educatori per aggiornare e verificare il progetto educativo.
3. E' assicurata la partecipazione delle famiglie alle scelte educative, da realizzarsi mediante la previsione di incontri periodici per la presentazione del progetto educativo e della programmazione educativa alle famiglie utenti, nonché mediante la periodica verifica e valutazione delle attività e della qualità del servizio.
4. I comuni, singolarmente o in forma associata, assicurano il coordinamento pedagogico della rete dei servizi educativi comunali per la prima infanzia, verificano il progetto educativo e organizzativo dei servizi educativi pubblici e privati presenti sul proprio territorio, il loro reciproco raccordo e il loro inserimento nella rete delle opportunità educative offerte ai bambini e alle famiglie, secondo principi di coerenza e continuità degli interventi e di omogeneità ed efficienza organizzativa e gestionale.

5. I servizi educativi per la prima infanzia garantiscono il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini diversamente abili, prevedendo un eventuale sostegno individualizzato, sulla base di uno specifico progetto educativo, elaborato in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti e con i servizi sociali dei comuni.
6. Il comune definisce i criteri per favorire l'accesso ai servizi educativi dei bambini che si trovano in un nucleo familiare in condizione di disagio sociale o economico.

## **ART. 6 - TITOLI PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI EDUCATORE**

**1.** Per l'esercizio della funzione di educatore presso i servizi educativi per la prima infanzia è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali:

- a) diploma di dirigente di comunità infantile rilasciato dall'istituto tecnico femminile;
- b) diploma di maturità magistrale rilasciato dall'istituto magistrale;
- c) diploma di scuola magistrale di grado preparatorio;
- d) diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
- e) diploma di assistente di comunità infantile rilasciato dall'istituto professionale di Stato per assistente all'infanzia;
- f) diploma di maestra di asilo;
- g) diploma di operatore dei servizi sociali;
- h) diploma di tecnico dei servizi sociali;
- i) titolo di studio universitario conseguito in corsi di laurea afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;
- j) master di primo o secondo livello avente ad oggetto la formazione della prima infanzia;
- k) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale per un profilo professionale attinente ai servizi per la prima infanzia;
- k bis) titoli equipollenti, equiparati, o riconosciuti ai sensi di legge.

## **ART. 7 - REQUISITI DI ONORABILITÀ DEL PERSONALE**

**1.** Costituisce requisito per l'esercizio delle funzioni di educatore e di operatore ausiliario presso i servizi educativi per la prima infanzia il non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione.

### **Nido d'infanzia**

## **ART. 8 - CARATTERISTICHE FUNZIONALI GENERALI**

**1.** Il nido di infanzia è servizio a carattere educativo per la prima infanzia ed è rivolto ai bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni.

**2.** Il nido d'infanzia consente l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a figure, diverse da quelle parentali, con specifica competenza professionale.

**3.** Nel nido d'infanzia in cui siano frequentanti bambini disabili è assicurata la presenza di personale idoneo.

## **ART. 9 - STANDARD DI BASE E FUNZIONALITÀ DEGLI SPAZI**

**1.** Gli spazi interni del nido d'infanzia sono costituiti da:

- a) servizi generali;
- b) cucina per la preparazione del pasto all'interno del nido d'infanzia o apposito locale per la suddivisione del cibo in porzioni; la preparazione del pasto all'interno del nido è obbligatoria per i bambini fino al primo anno di età;
- c) spazi riservati ai bambini;
- d) spazi riservati al personale del nido d'infanzia e ai genitori.

**2.** In caso di nido d'infanzia aggregato ad altri servizi educativi o scolastici possono essere

utilizzati i servizi di mensa di questi ultimi, solo se ciò consente la preparazione di uno specifico menù giornaliero, fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera b) per i bambini fino al primo anno di età.

**3.** Gli spazi riservati ai bambini assolvono alle seguenti funzioni:

- a) gioco;
- b) pranzo;
- c) riposo;
- d) cambio e servizi igienici.

**4.** Gli spazi riservati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'impegno non occasionale dei bambini in attività di piccolo gruppo.

**5.** Gli spazi riservati al personale del nido d'infanzia e ai genitori consistono in:

- a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo;
- b) spogliatoi;
- c) servizi igienici.

**6.** La superficie degli spazi esterni del nido di infanzia non è inferiore allo spazio complessivamente riservato ai bambini all'interno della struttura, di cui al comma 3.

**7.** Fermo restando quanto previsto dal comma 7, il Comune, ove accerti la mancanza o l'insufficienza di spazi esterni alla struttura presso la quale si svolge il servizio, può autorizzare il funzionamento del servizio stesso se sussiste la disponibilità di spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura che siano facilmente accessibili, controllabili e idonei all'utilizzo.

## **ART. 10 - RICETTIVITÀ E DIMENSIONAMENTO**

**1.** La ricettività minima e massima del nido d'infanzia è compresa fra diciannove e cinquanta bambini frequentanti.

**2.** La ricettività di cui al comma 1 è calcolata con riferimento alla media delle presenze del mese di massima frequenza, rilevata nel territorio del comune in cui è ubicato il servizio; in assenza di tali dati, si fa riferimento alla frequenza media registrata a livello regionale nell'ultimo consuntivo di gestione disponibile.

**3.** In relazione a particolari esigenze demografiche, sociali ed organizzative del territorio di riferimento, la ricettività del nido d'infanzia è compresa fra sei e diciotto bambini, calcolati ai sensi del comma 2.

**4.** Il nido d'infanzia di cui al comma 3 può essere aggregato ad altri servizi educativi per l'infanzia già operanti.

**5.** Il nido d'infanzia possiede una dimensione non inferiore a 6 metri quadrati moltiplicati per il numero di bambini, calcolati ai sensi del comma 2, riconducibile a 4 metri quadri nel caso in cui vi siano spazi multifunzionali.

**6.** Gli spazi considerati ai fini del calcolo della proporzione fra spazio e bambino di cui al comma 5 sono quelli delle aree relative alle seguenti funzioni :

- a) gioco;
- b) pranzo;
- c) riposo.

**7.** Le aree indicate al comma 6 possono essere multifunzionali. In tal caso devono essere previste zone separate per il pranzo e il riposo.

**8.** La dimensione dei servizi igienici e delle relative zone cambio non è inferiore a 8 metri quadrati.

## **ART. 11 - METODOLOGIE E MODULI OPERATIVI PER LA QUALITÀ DEI SERVIZI**

**1.** Il periodo di apertura annuale del nido d'infanzia non è inferiore a quarantadue settimane, con attività per almeno cinque giorni alla settimana.

**2.** Il Comune definisce l'orario di apertura e di chiusura del nido d'infanzia tenendo conto degli orari lavorativi della popolazione residente interessata al servizio.

**3.** L'orario di apertura del nido d'infanzia è compreso fra sei e undici ore giornaliere. Al suo interno sono previste forme di frequenza diversificate, e in particolare:

- a) frequenza corta antimeridiana o pomeridiana non comprensiva del pasto, non inferiore a quattro ore;
- b) frequenza antimeridiana o pomeridiana comprensiva del pasto.
- b bis) frequenza lunga antimeridiana e pomeridiana comprensiva del pasto.

**4.** La proporzione fra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, calcolati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, è calcolato sulla base della normativa di legge vigente.

## **Centro dei bambini e dei genitori**

### **ART. 12 - CARATTERISTICHE FUNZIONALI GENERALI**

**1.** Il centro dei bambini e dei genitori è servizio a carattere educativo e ludico, rivolto a bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni, organizzato secondo il criterio della flessibilità.

**2.** Il centro prevede la fruizione continuativa del servizio da parte di bambini accompagnati da un genitore o da altro adulto accompagnatore.

**3.** I genitori e gli adulti accompagnatori concorrono alla realizzazione dei programmi educativi del centro in una logica di corresponsabilità con gli educatori.

### **ART. 13 - STANDARD DI BASE E FUNZIONALITÀ DEGLI SPAZI**

**1.** Gli spazi interni del centro dei bambini e dei genitori sono costituiti da:

- a) servizi generali;
- b) cucina per la preparazione del pasto all'interno del centro o apposito locale per la suddivisione del cibo in porzioni; la preparazione del pasto all'interno del centro è obbligatoria per i bambini fino al primo anno di età;
- c) spazi riservati ai bambini;
- d) spazi riservati al personale del centro e ai genitori o adulti accompagnatori.

**2.** Gli spazi riservati ai bambini assolvono alle seguenti funzioni:

- a) gioco;
- b) riposo;
- c) cambio e servizi igienici.

**3.** Gli spazi riservati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'attività di piccolo gruppo.

**4.** Gli spazi riservati al personale del centro e ai genitori o adulti accompagnatori consistono in:

- a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo;
- b) spogliatoi;
- c) servizi igienici.

**5.** La superficie degli spazi esterni del centro dei bambini e dei genitori non è inferiore allo spazio complessivamente riservato ai bambini all'interno della struttura, di cui al comma 2.

**6.** Il Comune, ove accerti la mancanza o l'insufficienza di spazi esterni alla struttura presso la quale si svolge il servizio, può autorizzare il funzionamento del servizio stesso se sussiste la disponibilità di spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura che siano facilmente accessibili, controllabili e idonei all'utilizzo.

## **ART. 14 - RICETTIVITÀ E DIMENSIONAMENTO**

1. Nel centro dei bambini e dei genitori, il limite numerico dei bambini la cui frequenza si realizzi contemporaneamente è cinquanta.

2. Il centro dei bambini e dei genitori possiede una dimensione non inferiore a 5 metri quadrati moltiplicati per il numero di bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 10 , comma 2.

3. Gli spazi considerati ai fini del calcolo della proporzione fra spazio e bambino di cui al comma 2 sono quelli destinati alle attività di gioco e quelli riservati al personale del centro e ai genitori o adulti accompagnatori, di cui all'articolo 13 , comma 4, lettera a).

4. La dimensione dei servizi igienici e delle relative zone cambio non è inferiore a 8 metri quadrati.

5. Il numero delle zone cambio varia da uno a tre in proporzione al numero dei bambini frequentanti contemporaneamente.

## **ART. 15 - METODOLOGIE E MODULI OPERATIVI PER LA QUALITÀ DEI SERVIZI**

1. L'orario di apertura del centro dei bambini e dei genitori è compreso fra tre e undici ore giornaliere. Al suo interno sono previste forme di frequenza diversificate.

2. La proporzione fra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, non è inferiore a un educatore ogni nove bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 10 , comma 2.

3. Nel centro dei bambini e dei genitori in cui risultino iscritti solamente bambini di età non inferiore a diciotto mesi, la proporzione non è inferiore a un educatore ogni dodici bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 10 , comma 2.

4. Quando il consolidamento della collaborazione tra educatori ed adulti accompagnatori lo consenta, nelle fasi di costante e attiva partecipazione degli adulti accompagnatori alle attività di gioco, la presenza degli educatori può essere ridotta al numero di uno ogni venti bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 10 , comma 2.

### **Centro gioco educativo**

## **ART. 16 - CARATTERISTICHE FUNZIONALI GENERALI**

1. Il centro gioco educativo è servizio a carattere educativo e ludico, rivolto a bambini in età compresa fra diciotto mesi e tre anni, con turni organizzati secondo criteri di massima flessibilità.

2. Il centro prevede fruizioni temporanee o saltuarie nella giornata o nella settimana, anche senza la presenza dei genitori.

3. Nel centro non vi si effettua il riposo pomeridiano.

## **ART. 17 - STANDARD DI BASE E FUNZIONALITÀ DEGLI SPAZI**

1. Gli spazi interni del centro gioco educativo sono costituiti da:

- a) servizi generali;
- b) apposito locale per la eventuale consumazione dei pasti;
- c) spazi riservati ai bambini;
- d) spazi riservati al personale del centro e ai genitori.

2. Gli spazi riservati ai bambini assolvono alle seguenti funzioni:

- a) gioco;
- b) cambio e servizi igienici
- c) pranzo

2 bis. Le aree indicate al comma 2, lettere a) e b bis) possono essere multifunzionali. In tal caso il centro deve essere dotato di un locale dedicato al mantenimento, riscaldamento, conservazione e porzionamento degli alimenti.

**3.** Gli spazi riservati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'impegno dei bambini in attività di piccolo gruppo.

**4.** Gli spazi riservati al personale del centro e ai genitori consistono in:

- a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e di gruppo;
- b) spogliatoi;
- c) servizi igienici.

**5.** La superficie degli spazi esterni del centro gioco educativo non è inferiore allo spazio complessivamente riservato ai bambini all'interno della struttura, di cui al comma 2.

**6.** Il Comune, ove accerti la mancanza o l'insufficienza di spazi esterni alla struttura presso la quale si svolge il servizio, può autorizzare il funzionamento del servizio stesso se sussiste la disponibilità di spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura che siano facilmente accessibili, controllabili e idonei all'utilizzo.

## **ART. 18 - RICETTIVITÀ E DIMENSIONAMENTO**

**1.** Nel centro gioco educativo, il limite numerico dei bambini la cui frequenza si realizzi contemporaneamente è cinquanta.

**2.** Il centro gioco educativo possiede una dimensione non inferiore a 4 metri quadrati moltiplicati per il numero di bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 10 , comma 2.

**3.** Gli spazi considerati ai fini del calcolo della proporzione fra spazio e bambino di cui al comma 2 sono quelli destinati alle attività di gioco e pranzo.

**4.** La dimensione dei servizi igienici e delle relative zone cambio non è inferiore a 8 metri quadrati.

**5.** Il numero delle zone cambio varia da uno a tre in proporzione al numero dei bambini frequentanti contemporaneamente.

## **ART. 19 - METODOLOGIE E MODULI OPERATIVI PER LA QUALITÀ DEI SERVIZI**

**1.** L'orario di apertura del centro gioco educativo è compreso fra tre e undici ore giornaliere. Al suo interno sono garantite forme di frequenza saltuarie o temporanee.

**2.** La proporzione numerica fra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, non è inferiore a un educatore ogni nove bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 10 , comma 2.

2 bis. La permanenza giornaliera del bambino nel centro gioco educativo non è inferiore a tre ore.

### **Nido domiciliare**

#### **Art. 20 - CARATTERISTICHE GENERALI**

**1.** Il comune territorialmente competente autorizza, su richiesta del soggetto ospitante, il nido presso l'abitazione della famiglia o presso altra abitazione ubicata nello stesso immobile e il nido presso l'abitazione dell'educatore o presso altra abitazione di cui l'educatore ha la disponibilità.

**2.** Il nido domiciliare si realizza in locali di civile abitazione organizzati, durante l'orario del servizio, in modo funzionalmente autonomo e distinto dal resto dell'abitazione.

**3.** Il servizio può essere attivato solo con la presenza di un numero di cinque bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni ed ha le caratteristiche di stabilità e continuità.

**4.** Lo spazio minimo disponibile per i bambini, escluse le zone di servizio, non può essere inferiore a venti metri quadrati.

5. Il Comune verifica la conformità del servizio ai requisiti di cui ai commi 3 e 4.
6. Il nido domiciliare, per quanto non previsto nel presente articolo, è soggetto alle disposizioni del presente regolamento.

#### **Art. 21 - TITOLI PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI EDUCATORE DEL NIDO DOMICILIARE**

1. Il nido domiciliare è svolto da educatori in possesso dei requisiti indicati agli articoli 6 e 7.
2. I comuni che promuovono il servizio di nido domiciliare organizzano corsi di aggiornamento professionale rivolti agli educatori, al fine di assicurare la qualità del servizio stesso.

#### **Nido aziendale**

#### **Art. 22 - STANDARD DI BASE E RICETTIVITÀ**

1. Il nido aziendale è un servizio educativo per la prima infanzia, collocato nei luoghi di lavoro, pubblici o privati, rivolto a bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni.
2. Lo spazio del nido aziendale è organizzato in modo funzionalmente autonomo dal resto della struttura in cui è collocato.
3. La ricettività minima e massima del nido aziendale è compresa tra 19 e 50 bambini frequentanti.
4. Il nido aziendale può essere costituito:
  - a) in locali interni ad aziende pubbliche e private;
  - b) presso strutture direttamente pertinenti o nelle immediate vicinanze alle aziende stesse.
5. I nidi aziendali possono essere realizzati:
  - a) all'interno di locali o strutture già esistenti;
  - b) all'interno di locali o strutture di nuova costruzione.
6. Il nido aziendale collocato all'interno di locali o strutture esistenti, è tenuto al rispetto delle disposizioni previste all'articolo 23.
7. Il nido aziendale collocato all'interno di locali o strutture di nuova costruzione, è tenuto al rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 17, 18 e 19.
8. I nidi aziendali pubblici e privati garantiscono una riserva di posti, pari ad almeno il dieci per cento e comunque non superiore al quarantacinque per cento della ricettività, per gli utenti residenti del comune in cui è realizzato. La riserva di posti non sussiste qualora non vi siano richieste da parte degli utenti del comune.
9. Il bambino iscritto ha diritto alla frequenza indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino al passaggio alla scuola dell'infanzia.
8. Gli educatori devono essere in possesso dei requisiti indicati agli articoli 6 e 7.
9. Il nido aziendale, per quanto non previsto nel presente articolo, è soggetto alle disposizioni del presente regolamento.

#### **Art. 23 - NIDI AZIENDALI COLLOCATI ALL'INTERNO DI LOCALI O STRUTTURE ESISTENTI**

1. Ai nidi aziendali collocati all'interno di locali o strutture esistenti per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19.
2. Lo spazio minimo disponibile per i bambini all'interno del nido aziendale, non è inferiore a 4 metri quadrati moltiplicati per il numero di bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 10 comma 2.
3. Gli spazi considerati ai fini del calcolo della proporzione fra spazio e bambino di cui al comma 2 sono quelli destinati alle attività di gioco e al riposo.
4. Se nell'area riservata ai servizi igienici non è presente la zona dedicata al cambio e alla pulizia dei bambini, la dimensione complessiva dei servizi igienici non è inferiore a 15 metri quadri.
5. Gli spazi di cui all'articolo 9 comma 5, possono essere situati in locali che, ancorché non direttamente collegati agli spazi per i bambini, garantiscono comunque la funzionalità dell'attività.

6. In ogni nido aziendale deve essere presente un'area esterna a suo uso esclusivo, anche ricavabile in aree di verde pubblico non direttamente pertinenti alla struttura, di superficie non inferiore agli spazi destinati al gioco e al riposo.

7. L'area esterna, di cui al comma 6, deve risultare accessibile, controllabile e attrezzata per la permanenza e il gioco dei bambini.

8. Nel caso in cui il servizio sia impossibilitato a disporre dell'area esterna di cui al comma 6, per la presenza di rischi per la salute e la sicurezza dei bambini, il comune rilascia l'autorizzazione soltanto dopo aver accertato tale impossibilità.”.

#### **ART. 24 – SERVIZIO MENSA**

1. La preparazione del pasto all'interno dei nidi e del centro dei bambini e dei genitori è obbligatoria per i bambini fino al primo anno di età.
2. All'interno del servizio deve essere presente una cucina attrezzata per la preparazione dei pasti; la corretta funzionalità della cucina deve essere verificata e accertata dai competenti organi della ASL che ne danno comunicazione al Comune.
3. I pasti sono preparati nel rispetto delle normative vigenti e delle tabelle dietetiche predisposte da tecnici e specialisti e approvate e vidimate da un pediatra o specialista di riferimento. Le diete devono essere differenziate a seconda della età dei bambini, nelle diverse fasi di crescita e di svezzamento, e comprese in appositi menù. Il menù, predisposto sulla scorta delle tabelle dietetiche, deve essere differenziato per i periodi autunno/inverno e primavera/estate e deve avere una rotazione almeno ogni quattro settimane.
4. Vengono garantite delle diete personalizzate, per motivi di salute, su apposita richiesta e documentazione medica (celiachia, uovo, pomodoro ecc.) e diete specifiche (senza suino, ecc.) su apposita richiesta dei genitori.
5. Al momento della iscrizione è necessario presentare apposito certificato dell'allergologo relativo ad intolleranze alimentari ed allergie; conseguentemente la dieta dei bambini interessati deve essere diversificata sulla base delle indicazioni mediche prodotte.
6. Il menù deve essere esposto all'interno del nido, consegnato ai genitori e, per i nidi privati, comunicato al Comune. Il Comune ha facoltà di verificare la congruità dei menù e delle tabelle dietetiche avvalendosi di propri tecnici e specialisti ed eventualmente apportare le opportune modifiche.

#### **ART. 25 - IL PERSONALE DI CUCINA**

Il personale di cucina deve essere composto, come minimo, da un cuoco/a addetto alla preparazione dei pasti che deve avere esperienza almeno biennale nell'ambito della ristorazione scolastica, oppure diploma di scuola alberghiera o specifico attestato di frequenza relativo a corso di formazione riconosciuto a livello regionale o provinciale inerente la ristorazione.

Il personale di cucina svolge le seguenti attività:

1. preparazione giornaliera in loco dei pasti nel rispetto delle normative vigenti e delle tabelle dietetiche approvate e vidimate da un pediatra o specialista di riferimento;
2. controllo della qualità e quantità delle derrate alimentari e loro corretta preparazione e conservazione; scelta, sulla base delle tabelle dietetiche, degli alimenti che occorrono per la preparazione dei pasti e responsabilità sul loro consumo e scadenza;
3. custodia e salvaguardia dell'igiene, ordine e pulizia dei locali cucina, delle attrezzature e del materiale, secondo le disposizioni vigenti in materia;
4. responsabilità inerente la attuazione del Manuale di autocontrollo (HACCP) e relativa compilazione, secondo le disposizioni vigenti in materia;
5. il personale di cucina partecipa ai corsi di aggiornamento organizzati dal Comune o dal altri Enti allo scopo di approfondire la propria professionalità;
6. in particolare al cuoco/a è affidata la responsabilità della conduzione della cucina ivi inclusa l'osservanza da parte di tutto il personale che vi opera delle norme igienico-sanitarie pertinenti; gli ausiliari/aiuto cuochi, in possesso dei requisiti previsti per legge, operano in cucina su indicazioni specifiche del cuoco/a e a suo supporto.

**TITOLO III**  
**IMMAGINE, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE**

**ART. 26 – IMMAGINE DEI SERVIZI E FACILITÀ DI ACCESSO**

1. Il Comune garantisce a tutte le famiglie potenzialmente interessate una informazione capillare sui servizi attivi e su quelli in via di attivazione al fine di:
  - 1.1. favorire l'accesso ai servizi;
  - 1.2. verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta di servizi.
2. Tali obiettivi vengono perseguiti mediante la diffusione di materiale documentale e informativo, avvisi pubblici, anche mediante gli organi di informazione, visite dirette nei servizi e altre iniziative specifiche di vario genere.
3. Adeguate modalità di relazione, nonché procedure caratterizzate da chiarezza, semplicità e velocità verranno garantite ai cittadini per ottimizzare l'iscrizione ai servizi.
4. Il Comune realizza le attività di cui sopra con riferimento ai servizi attivi sul proprio territorio, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano semplicemente autorizzati al funzionamento ovvero inseriti nel sistema pubblico dell'offerta.

**ART. 27 – INFORMAZIONE SUI SERVIZI**

1. Il Comune garantisce ai cittadini la completa informazione sulla gestione dei servizi, ivi compresa la possibilità di accesso, su richiesta motivata, a tutti gli atti di propria competenza inerenti il funzionamento dei servizi.

**ART. 28 – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE**

1. Presso ogni servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta sono garantite le forme di partecipazione, e i relativi eventuali organismi di partecipazione, previsti dal Regolamento Regionale n. 47/2003 e successive modifiche per le diverse possibili tipologie di servizio.
2. La partecipazione delle famiglie si attua mediante l'organizzazione di iniziative di coinvolgimento alla vita dei servizi e di promozione culturale inerenti le attività dei servizi, nel quadro del concetto di trasparenza del progetto educativo del servizio e della compartecipazione delle famiglie alla sua realizzazione.
3. Gli organismi di partecipazione delle famiglie, per iniziativa propria o su richiesta del soggetto gestore, esprimono pareri sui diversi aspetti legati al funzionamento dei servizi e sullo sviluppo delle politiche di intervento nel settore dei servizi educativi per l'infanzia.
4. La durata in carica degli organismi di partecipazione delle famiglie è legata al periodo di effettiva frequenza del servizio.
5. Il Comune promuove lo sviluppo delle forme di partecipazione delle famiglie previste nei servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta anche all'interno dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

**ART. 29 - COMITATO DI GESTIONE**

Il comitato di gestione garantisce la partecipazione e la comunicazione con le famiglie. Il comitato di gestione è formato da tre genitori dei bambini che frequentano il servizio, dal Responsabile dell'ufficio comunale referente e dal Responsabile dei servizi educativo alla prima infanzia, che viene indicato dal soggetto gestore del servizio. Il comitato di gestione, che si riunisce di norma con cadenza trimestrale, può essere convocato in via straordinaria su richiesta del Sindaco, dell' Assessore competente, del soggetto gestore o di almeno 1/3 dei genitori dei bambini che frequentano il servizio.

## TITOLO IV ORGANIZZAZIONE, ACCESSO, FREQUENZA AL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE

### ART. 30 - TIPOLOGIA ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO NIDO COMUNALE

- 1- Il servizio nido comunale è una struttura che offre servizi di cura e di supporto educativo con elevati livelli qualitativi per i bambini in età 12-36 mesi.
- 2- Il nido è aperto in una fascia oraria compresa tra le 7.30 e le 17.30 per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì. Il Comune, sulla base delle necessità espresse dalle famiglie, delle risorse disponibili e in accordo con gli educatori che operano nel nido, può prevedere il prolungamento di orario fino alle ore 19.00 e l'apertura il sabato mattina. Il servizio, di norma, resterà chiuso nel mese di agosto e nei giorni festivi.
- 3- Il calendario dei giorni di chiusura viene stabilito all'inizio dell'anno di attività con gli operatori del nido.
- 4- Le famiglie possono utilizzare diverse fasce orarie di frequenza cui corrispondono livelli diversificati di contribuzione. L'orario sarà scelto all'atto dell'iscrizione e non potrà essere inferiore alle 4 ore giornaliere, e potrà essere variato nell'arco dell'anno previo accordo con gli educatori impegnati nel Nido

### ART. 31 – AVVISI PUBBLICI E DOMANDE DI ISCRIZIONE

1. Il Comune, così come ogni altro soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta, provvede, in anticipo rispetto ai tempi previsti per l'inizio del ciclo di frequenza, a dare pubblicità al servizio nei confronti dei suoi potenziali utenti mediante appositi avvisi pubblici.
2. L'avviso contiene informazioni sul tipo di servizio, sul suo funzionamento e sui criteri selettivi per l'accesso.
3. Le domande di iscrizione vengono effettuate **entro il 30 giugno e entro il 30 novembre** utilizzando gli appositi moduli, nei quali sono fornite indicazioni sulle documentazioni e certificazioni richieste.
4. Il Comune promuove lo sviluppo delle forme di pubblicità e trasparenza delle procedure di ammissione ai servizi di cui ai precedenti commi da parte dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

### ART. 32 – CRITERI PER L'ACCESSO

1. Hanno diritto alla ammissione al servizio i bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi.
2. Il Comune determina i criteri di ammissione e i punteggi da attribuire alle domande di accesso al servizio tenendo conto dei parametri di cui al successivo articolo.
3. Qualora il numero delle domande di iscrizioni superi il numero dei posti disponibili, il Comune predispone, garantendo la trasparenza della procedura, una apposita graduatoria pubblica di accesso.
4. Per le domande pervenute al 30 giugno la graduatoria viene predisposta entro il mese di luglio; per le domande pervenute al 30 novembre la graduatoria viene predisposta entro il mese di dicembre.
5. La graduatoria predisposta entro il mese di luglio perde efficacia con l'entrata in vigore della graduatoria di dicembre; i bambini rimasti eventualmente in lista di attesa nella graduatoria del mese di luglio, vengono inseriti nella graduatoria di dicembre senza obbligo di presentare di nuovo domanda di ammissione, sulla base del punteggio ottenuto. E' possibile presentare nuova domanda di ammissione qualora siano mutate le condizioni del nucleo familiare che determinano il punteggio di ammissione.
6. Nella graduatoria vengono inseriti con ordine decrescente, a seconda del punteggio ottenuto, tutti i bambini che hanno fatto domanda di iscrizione. L'ammissione al servizio viene garantita, secondo l'ordine previsto dalla graduatoria, ai bambini che al momento dell'inserimento hanno compiuto i 12 mesi di età. Gli altri bambini verranno inseriti, secondo l'ordine previsto dalla graduatoria, al compimento del 12° mese, subordinatamente ai posti disponibili.

7. I bambini residenti nel Comune di Castiglion Fiorentino vengono inseriti nella graduatoria con priorità rispetto ai bambini non residenti, indipendentemente dal punteggio ottenuto.

### ART. 33 – DEFINIZIONE DEI PUNTEGGI

1. Il Comune determina la tabella dei punteggi da attribuire alle domande ai fini della composizione delle graduatorie, prevedendo comunque meccanismi di precedenza.
2. Costituiscono meccanismi di precedenza alla ammissione del servizio, senza attribuzione di punteggio, le seguenti condizioni:
  - a. bambini portatori di handicap, come certificato da apposita documentazione;
  - b. bambini il cui nucleo familiare, in carico ai servizi sociali, sia in condizione di disagio sociale, previa relazione dell'Assistente sociale;
3. Il Comune garantisce, valutando la frequenza e consultati i servizi sociali e gli educatori, la possibilità di ammissioni straordinarie in casi di emergenza, anche in condizioni di momentaneo soprannumero di iscrizioni.
4. I bambini già frequentanti il nido d'infanzia nell'anno educativo precedente hanno diritto di precedenza nell'accesso al servizio per l'anno successivo, senza presentare apposita riconferma di iscrizione.
5. In caso di rinuncia all'ammissione ad un servizio comunale, l'utente non può usufruire nello stesso anno educativo di un'eventuale ammissione ad un posto convenzionato presso un servizio privato accreditato.
6. Il comune elabora e aggiorna una tabella di punteggi per la composizione delle graduatorie di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia di cui è soggetto titolare. La stessa costituisce elemento diretto di orientamento per le scelte adottate dai soggetti gestori di servizi accreditati.

### ART. 34 – TABELLA DEI PUNTEGGI

<u>Condizione lavorativa dei genitori</u>	
Entrambi i genitori in situazione lavorativa con contratto di lavoro a tempo pieno	punti 10
Un solo genitore in situazione lavorativa con contratto di lavoro a tempo pieno	punti 5
Genitore disoccupato iscritto nelle liste di disoccupazione in cerca di lavoro	punti 5
Studente regolarmente iscritto alla scuola superiore, alla università o a corso di formazione professionale	punti 2
Entrambi i genitori con sede di lavoro distante oltre 30 Km dal Comune	punti 2
<u>Residenza</u>	
Residenza continuativa del nucleo familiare nel Comune dal almeno 5 anni (al momento della presentazione della domanda)	punti 2
<u>Condizione familiare</u>	
Bambini e bambine conviventi e residente con un solo genitore esclusivamente nei seguenti casi da documentare su richiesta:	punti 15
a) unico genitore che lo ha riconosciuto	
b) un genitore deceduto	
c) un genitore che ha perso la potestà genitoriale	
Bambini e bambine conviventi e residenti con un fratello e/o sorella disabile grave o con un genitore disabile grave ai sensi della L. 104/92 art. 3 c. 3 o con invalidità al 100%.	punti 5
<u>Composizione del nucleo familiare</u>	
Per ogni altro figlio di età inferiore ai 3 anni	punti 4
Per ogni altro figlio di età compresa tra i 3 e i 14 anni	punti 2
Per ogni altro figlio di età superiore ai 14 anni	punti 1

### Condizioni patrimoniali

Per reddito familiare imponibile fino a € 36.000  
Per reddito familiare imponibile oltre € 36.000

punti 1  
punti 0

A parità di punteggio in graduatoria precedono:

1. i bambini rimasti in lista di attesa nella graduatoria precedente
2. i nuclei familiari con numero maggiore di figli a carico
3. i bambini più piccoli di età
4. i bambini con entrambi i genitori che lavorano

### **ART. 35 – FREQUENZA**

- 1- La frequenza regolare del bambino al servizio consente di realizzare pienamente le opportunità educative del progetto stesso. Le famiglie, al fine di ottenere il massimo beneficio per i bambini e un buon funzionamento del servizio, devono garantire la regolarità della frequenza.
- 2- Ad assenze prolungate e ingiustificate della durata di un mese consegue, dopo solleciti degli operatori ai genitori, la perdita del diritto alla frequenza.
- 3- I bambini posti in graduatoria devono essere inseriti nel servizio al momento della disponibilità di posti liberi. In presenza di particolari motivi di salute, certificati da documentazione medica, l'inserimento può essere posticipato fino a un massimo di due mesi. In questo caso la famiglia è tenuta al pagamento della retta base.

### **ART. 36 - MODALITA' DI INSERIMENTO**

1. Il Comune, e ogni altro servizio educativo per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta, garantisce:
  - a. La realizzazione, prima dell'inizio della frequenza, di un incontro con le famiglie di nuova iscrizione all'interno del servizio, per la presentazione generale del medesimo
  - b. La realizzazione di un colloquio individualizzato preliminare all'inizio della frequenza
  - c. Forme di inserimento accompagnate dalla presenza iniziale di un adulto familiare e rispettose dei ritmi individuali dei bambini.
2. Tutte le iniziative e situazioni propedeutiche all'inizio della frequenza dei bambini sono orientate, in particolare, a promuovere la conoscenza reciproca e la condivisione delle regole d'uso dei servizi da parte delle stesse famiglie, nonché a favorire il buon inserimento dei bambini.
3. Il progetto organizzativo dei servizi educativi per l'infanzia e la possibilità di realizzare pienamente le opportunità educative in essi presenti si fondano, in particolare, sul presupposto della regolare frequenza da parte dei bambini. Le famiglie sono chiamate alla realizzazione di questa condizione, per consentire il massimo beneficio ai bambini e a loro medesime, nonché per consentire un funzionamento razionale e stabile dei servizi.
4. L'ammissione di bambini portatori di handicap può essere accompagnata, in relazione all'entità del disagio, all'incremento del personale assegnato al servizio.
5. I nuovi inserimenti di bambini si realizzano, di norma, nei mesi di settembre e ottobre, salvo particolari situazioni ed esigenze; nel caso di posti disponibili, sulla base della graduatoria vigente, gli inserimenti possono essere realizzati fino al 15 giugno di ogni anno scolastico.
6. Il Comune promuove l'adozione dei criteri di frequenza dei servizi di cui ai precedenti commi da parte dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

## **ART. 37 – RETTE**

- 1- Le quote di contribuzione a carico delle famiglie sono previste nella TABELLA A allegata al presente regolamento. E' facoltà della Giunta Comunale modificare con propria delibera le quote di contribuzione previste.  
Le quote devono intendersi per la frequenza distribuita su 5 giorni settimanali; per eventuale funzionamento del servizio anche nella giornata del sabato mattina, le quote saranno valutate successivamente.
- 2- Se più figli usufruiscono dello stesso servizio è prevista una riduzione del 40% per il secondo figlio e del 50% per il terzo figlio.
- 3- Durante il primo mese di inserimento del bambino la retta sarà determinata in base alla effettiva frequenza.
- 4- Alla condizione di morosità prolungata nel tempo può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento del soggetto titolare.
- 5- Nel caso di assenza per malattia giustificata da certificato medico la famiglia è tenuta al pagamento della retta base.
- 6- I servizi educativi per la prima infanzia non prevedono esonero dal pagamento della retta, salvo per i casi di disagio socio-economico in carico ai Servizi Sociali.

## **TITOLO V ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI**

### **ART. 38 - COORDINAMENTO PSICO-PEDAGOGICO**

1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta assicura le funzioni di direzione organizzativo gestionale e di coordinamento psico-pedagogico. Dette funzioni si sostanziano nelle seguenti specifiche attività:
  - a. Elaborazione, attuazione e verifica del progetto educativo dei servizi;
  - b. Indirizzo, sostegno tecnico e supervisione al lavoro degli operatori;
  - c. Promozione, organizzazione e conduzione delle attività di formazione permanente e aggiornamento;
  - d. Promozione dell'integrazione fra servizi educativi per la prima infanzia e altri servizi educativi, sociali e sanitari;
  - e. Promozione e monitoraggio della qualità;
  - f. Sviluppo della cultura dell'infanzia all'interno della comunità locale.
2. Lo sviluppo delle funzioni di cui al precedente comma garantisce l'unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi, nonché la loro verifica di efficacia, anche nella direzione di ottimizzare, nell'ambito degli standard prescritti dalla normativa vigente, l'impiego razionale delle risorse.

### **ART. 39 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEI SERVIZI**

1. Il personale - educativo e ausiliario - è assegnato ai singoli servizi nel rispetto delle normative legislative e contrattuali in materia di profili professionali e di rapporto numerico personale/bambini e tenendo conto del complessivo orario di apertura e dell'articolazione dei turni.
2. Il personale – educativo e ausiliario – assegnato ad ogni singolo servizio costituisce il Gruppo degli Operatori
3. Il Gruppo degli operatori, nel quadro degli indirizzi dati, è responsabile dell'elaborazione e dell'aggiornamento permanente del progetto educativo del servizio e adotta, a tale scopo, quale strategia privilegiata, la modalità collegiale di organizzazione del proprio lavoro.
4. Gli educatori garantiscono un raccordo continuo con le famiglie, promuovendo la loro partecipazione alle attività e alla vita dei Servizi e organizzando allo scopo un programma organico e coerente di situazioni di incontro (colloqui, incontri di piccolo

gruppo o di sezione, assemblee, riunioni di lavoro, incontri di discussione, feste, etc.) che si svolgono con regolarità nel corso dell'anno.

5. Gli educatori promuovono momenti di integrazione e di incontro con gli educatori della Scuola dell'Infanzia al fine di favorire un graduale passaggio dei bimbi dal Nido alla Scuola dell'Infanzia.
6. Educatori e ausiliari, per lo svolgimento delle funzioni di cui ai precedenti commi, utilizzano una quota di orario diversa da quella utile a garantire l'orario di apertura del servizio all'utenza. L'orario di lavoro degli educatori prevede la disponibilità di un monte ore annuale per attività di programmazione, gestione sociale e aggiornamento.
7. Le attività educative all'interno dei servizi sono organizzate privilegiando situazioni di piccolo gruppo e sono tese alla valorizzazione delle diversità individuali. Adeguate strategie sono adottate per consentire un ambientamento graduale e attivo dei bambini alla nuova situazione nei primi giorni di frequenza, ivi compresa la previsione della presenza di un familiare in detto periodo. L'individualizzazione del rapporto degli educatori con i singoli bambini, con particolare riguardo alle situazioni di cura personale, e con i genitori consente di stabilire un tessuto di sicurezze e di fiducia sul quale si costruisce positivamente, nel tempo, l'esperienza dei bambini nei servizi. Una attenta predisposizione dell'ambiente e delle risorse di materiali al suo interno promuovono nei bambini la capacità di orientarsi attivamente e consapevolmente fra le diverse possibilità di gioco favorendo la progressiva autonomia delle scelte e lo strutturarsi di contesti di relazione fra bambini e fra bambini e adulti. L'organizzazione dei tempi quotidiani secondo una matrice di regolarità e continuità sollecita lo strutturarsi nei bambini di aspettative e intenzioni nei confronti delle diverse esperienze. L'organizzazione complessiva e armonica, da parte degli educatori, delle diverse situazioni di cura, gioco e socialità è tesa a rendere piacevole e produttiva l'esperienza dei bambini all'interno dei servizi.

#### **ART. 40 – FORMAZIONE PERMANENTE**

1. Caratteristica fondamentale di ogni servizio educativo per la prima infanzia è la qualificazione del personale che vi opera.
2. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta provvede ad organizzare programmi di formazione permanente lo svolgimento dei quali rientra nell'uso del monte ore annuale previsto per la programmazione, la gestione sociale e l'aggiornamento.

#### **ART. 41 - RACCORDO CON I PRESIDI SOCIO-SANITARI PUBBLICI**

1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia assicura gli opportuni raccordi con i presidi socio-sanitari pubblici del territorio in ordine alle seguenti materie:
  - a. informazione, prevenzione e sorveglianza igienico-sanitaria e alimentare;
  - b. disciplina delle segnalazioni di casi di disagio fisico, psicologico, sociale.

### **TITOLO VI**

#### **AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO**

#### **ART. 42 - REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO**

1. I servizi educativi per la prima infanzia devono possedere i requisiti tecnico-strutturali e di qualità previsti al capo I del presente titolo.
2. Tutte le tipologie di servizi educativi per la prima infanzia a titolarità di soggetti privati e pubblici diversi dal comune sono soggette all'autorizzazione al funzionamento indipendentemente dalla loro denominazione e ubicazione.

## **ART. 43 - PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è rilasciata dal comune entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda presentata da soggetti pubblici e privati.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 la richiesta di autorizzazione si intende accolta.
3. Il comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, verifica:
  - a) il progetto educativo;
  - b) i requisiti tecnico-strutturali e di qualità previsti dal capo I del presente titolo;
  - c) l'applicazione al personale dipendente dei contratti collettivi nazionali di settore vigenti, secondo il profilo professionale di riferimento;
  - d) il possesso della certificazione di conformità degli impianti alle norme di legge;
  - e) i requisiti soggettivi dell'educatore.
4. L'autorizzazione è sottoposta a revoca o decadenza oltre che per i casi disciplinati dai comuni, qualora:
  - a) sia accertato il venir meno dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione;
  - b) il soggetto gestore non provveda a fornire annualmente i dati per il sistema informativo regionale, di cui all'articolo 45;
  - c) il soggetto gestore non consenta al comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi.
5. I soggetti autorizzati sono tenuti a comunicare al comune tutte le variazioni che intervengono rispetto alla titolarità dell'attività, nonché quelle relative alla struttura ovvero tutte le modifiche che riguardano i requisiti dichiarati in sede di autorizzazione.
6. I soggetti autorizzati inviano, con periodicità triennale, al comune che ha rilasciato l'autorizzazione una dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti posseduti al momento del rilascio comprese le eventuali variazioni intervenute e già comunicate al comune.

## **ART. 44 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE**

1. Il gestore privato di uno dei servizi educativi per l'infanzia di cui al presente regolamento deve rivolgere domanda di autorizzazione al funzionamento al Comune.
  - 3.1. La domanda di autorizzazione al funzionamento deve contenere informazioni relative a quanto precisato nel precedente art. 43.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

    1. pianta planimetrica dell'edificio e del resede esterno;
    2. pianta planimetrica con dislocazione degli arredi e delle attrezzature;
    3. relazione tecnica di asseveramento con indicati:
      1. agibilità dei locali
      2. destinazione d'uso come servizio educativo per la prima infanzia
      3. regolarità degli impianti elettrico, idraulico e termico
      4. approvvigionamento idrico
      5. allaccio fognario
      6. smaltimento rifiuti solidi urbani
      7. contratto di locazione o comodato d'uso (se dovuto)
      8. nulla-osta al funzionamento rilasciato dai competenti Servizi ASL
      9. certificati di conformità degli impianti elettrici, idraulici e termici L. 46/90
      10. certificato di conformità dei VV.FF. (se dovuto)
      11. manuale di sicurezza L. 626/94
      12. piano di evacuazione L. 626/94
      13. menù e piano degli approvvigionamenti (se la cucina è interna)
      14. manuale HACCP preparazione pasti e porzionamento
      15. corso di formazione per gli addetti alla preparazione pasti e/o porzionamento
      16. progetto organizzativo
      17. progetto educativo
      18. regolamento del servizio
      19. dati anagrafici, curriculum e titolo di studio degli educatori e operatori
      20. contratto collettivo di lavoro applicato agli educatori e agli operatori
      21. assicurazione contro gli infortuni per gli utenti e per gli operatori

1. 3.2. Le domande di autorizzazione pervenute verranno valutate da una apposita Commissione nominata dal Sindaco, composta da personale comunale, da esperti esterni competenti per materia e da due uditori (uno di maggioranza e uno di minoranza).
- 3.3. L'autorizzazione al funzionamento ha validità triennale. La domanda per il rinnovo dell'autorizzazione deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di autorizzazione o di rinnovo della stessa, ovvero, in caso di variazioni, la loro specifica descrizione.

#### **ART. 45 - OBBLIGHI INFORMATIVI DEI SOGGETTI GESTORI DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA**

1. I soggetti gestori di servizi educativi pubblici e privati autorizzati sono tenuti a trasmettere, al comune territorialmente competente, entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati previsti dalla Giunta Regionale relativi ai servizi educativi autorizzati, riferiti all'anno educativo in corso aggiornati al 31 dicembre.
2. I comuni inseriscono nel flusso informativo con il sistema informativo regionale tutti i dati riferiti ai servizi educativi per l'infanzia nell'ambito del territorio di competenza entro la data del 28 febbraio di ogni anno e, in caso di modifiche, provvedono tempestivamente ad aggiornare i dati stessi; il sistema assicura la ricomposizione informativa di cui all'articolo 18 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).
3. Nel caso in cui il comune territorialmente competente accerti il mancato adempimento degli obblighi previsti al comma 1, assegna un termine per provvedere alla trasmissione dei dati, decorso il quale, procede alla revoca dell'autorizzazione.
4. Il mancato adempimento dell'obbligo previsto al comma 2 comporta per il comune gestore dei servizi educativi per l'infanzia la sospensione dai finanziamenti regionali, di qualsiasi natura, nel settore dei servizi educativi per la prima infanzia, fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

#### **ART. 46 REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO**

1. I servizi educativi per l'infanzia per i quali è richiesto l'accreditamento possiedono i requisiti richiesti per l'autorizzazione al funzionamento.
2. I soggetti richiedenti l'accreditamento assicurano altresì:
  - a) la conformità ai requisiti di qualità definiti dai comuni per la rete dei servizi educativi comunali per la prima infanzia;
  - b) la periodica attività di formazione e aggiornamento professionale degli educatori operanti all'interno dei servizi, sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e qualificazione gestiti, promossi o individuati dai comuni;
  - c) l'utilizzo di strumenti per la valutazione della qualità delle prestazioni;
  - d) l'ammissione al servizio di bambini disabili o in condizioni di svantaggio sociale o economico;
  - e) l'esistenza di posti riservati per le emergenze.
3. I servizi educativi per la prima infanzia gestiti dai comuni sono in possesso dei requisiti richiesti dal presente articolo.
4. I comuni territorialmente competenti assicurano un'adeguata pubblicità delle attività e delle informazioni relative ai servizi accreditati.
5. I nidi domiciliari, di cui agli articoli 25 e 26, non sono soggetti all'accreditamento.
6. L'accreditamento è requisito necessario per l'accesso ai contributi erogati dalla Regione Toscana.

#### **ART. 47- DISCIPLINA DELL'ACCREDITAMENTO**

1. L'accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia è rilasciato dal comune entro trenta giorni dal ricevimento della domanda presentata da soggetti autorizzati.

2. Per i servizi di nuova realizzazione, che richiedono l'autorizzazione al funzionamento contestualmente all'accREDITAMENTO, il termine indicato al comma 1 è di sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
3. Decorso inutilmente il termine di cui ai commi 1 e 2 la richiesta di accREDITAMENTO si intende accolta.
4. L'accREDITAMENTO è sottoposto a revoca qualora il soggetto accREDITATO non rispetti i requisiti previsti dall'articolo 46 comma 2.
5. I soggetti accREDITATI inviano, con periodicità triennale, al comune che ha rilasciato l'accREDITAMENTO una dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti posseduti al momento del rilascio comprese le eventuali variazioni intervenute e già comunicate al comune.
6. I comuni possono stipulare convenzioni solo con i servizi pubblici e privati accREDITATI presenti nel proprio territorio, che ne fanno richiesta.
7. I comuni, tenuto conto delle disposizioni previste nel presente regolamento, disciplinano:
  - a) i rapporti convenzionali con i soggetti gestori dei servizi accREDITATI;
  - b) i rapporti dei servizi accREDITATI con le strutture educative comunali;
  - c) le modalità di accesso ai servizi;
  - d) il sistema tariffario;
  - e) le modalità di controllo e accertamento della eventuale perdita dei requisiti ai fini della pronuncia di decadenza, nonché di revoca per violazione degli obblighi convenzionali.

## **ART. 48 – DOMANDA DI ACCREDITAMENTO**

1. Sono interessati al regime dell'accREDITAMENTO tutti i servizi educativi per la prima infanzia disciplinati dal presente regolamento.
2. Costituiscono requisiti per l'accREDITAMENTO:
  - possesso dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento;
  - esistenza del progetto organizzativo del servizio definito in relazione ai principi individuati nel presente regolamento;
  - applicazione della normativa contrattuale vigente in materia di personale;
  - disponibilità dichiarata ad intrattenere scambi con altri servizi della rete zonale;
  - disponibilità dichiarata ad assicurare nell'ambito dell'orario di lavoro del personale un monte ore annuo per la programmazione educativa e per la formazione professionale, sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione promossi e gestiti in collaborazione con i Comuni, i centri di documentazione comunali e gli organismi scolastici;
  - previsione, nel progetto organizzativo del servizio, di modalità di partecipazione delle famiglie secondo i principi individuati nel presente regolamento;
  - disponibilità all'utilizzo di strumenti per la valutazione della qualità;
  - disponibilità dichiarata ad ammettere tutti i bambini che lo richiedano, entro il limite dei posti disponibili, senza discriminazione di sesso, razza, etnia, cultura, religione e favorendo l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio socio culturali e o portatori di handicap;
  - ammissioni straordinarie in casi di emergenza, anche in condizioni di momentaneo sovrannumero e valutando la frequenza;
  - articolazione delle formule di iscrizione e frequenza nell'ambito del complessivo orario di apertura del servizio;
3. Per i servizi privati l'accREDITAMENTO costituisce condizione per l'inserimento nel sistema pubblico dell'offerta e per il conseguente convenzionamento con il Comune. Pertanto il servizio educativo privato accREDITATO si impegna a conformare la propria azione ai principi generali stabiliti nel presente regolamento.
4. Il gestore privato di uno dei servizi educativi per l'infanzia disciplinati dal presente regolamento può rivolgere domanda di accREDITAMENTO al Comune di Castiglion Fiorentino.
5. La domanda di accREDITAMENTO deve contenere informazioni relative a quanto precisato nel precedente comma 2.
6. L'accREDITAMENTO ha la medesima validità dell'autorizzazione al funzionamento.

7. Le domande di accreditamento pervenute verranno valutate da una apposita Commissione nominata dal Sindaco, composta da personale comunale, da esperti esterni competenti per materia e da due uditori (uno di maggioranza e uno di minoranza).
8. La domanda per il rinnovo annuale dell'accREDITamento deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di accREDITamento o di rinnovo annuale dello stesso, ovvero, in caso di variazioni, la loro specifica descrizione.

#### **ART. 49 - VIGILANZA E CONTROLLO DEI COMUNI**

1. Il comune vigila con periodiche ispezioni sui servizi educativi per l'infanzia per accertare la permanenza dei requisiti dell'autorizzazione e dell'accREDITamento. Nel caso in cui accerti il venir meno di uno o più requisiti per l'autorizzazione o per l'accREDITamento, assegna al soggetto gestore un termine per l'adeguamento. Decorso inutilmente il termine assegnato il comune procede alla revoca dell'autorizzazione e dell'accREDITamento.
2. Il Comune dispone ispezioni annuali nei servizi autorizzati e accREDITati e disciplina forme e modalità di ispezioni occasionali al fine di verificare il benessere dei bambini, l'attuazione del progetto educativo e la soddisfazione del servizio.
3. Il comune, avvalendosi del flusso informativo con il sistema informativo regionale, informa la Regione Toscana dei provvedimenti di revoca dell'accREDITamento adottati che comportano la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.
4. Qualora il comune accerti la presenza di un servizio educativo per la prima infanzia privo dell'autorizzazione al funzionamento, dispone la cessazione del servizio.
5. Il Comune vigila sul funzionamento delle strutture autorizzate e accREDITate presenti sul suo territorio avvalendosi della Commissione nominata dal Sindaco di cui agli articoli precedenti. Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza il Comune rilevi la non ricorrenza delle condizioni che dettero luogo al rilascio dell'autorizzazione o dell'accREDITamento, provvede, previa diffida a ottemperare alle condizioni richieste, alla revoca dell'autorizzazione o dell'accREDITamento.
6. La Commissione, previo sopralluogo, redige un verbale delle eventuali irregolarità e conseguentemente l'Amministrazione comunale può disporre la chiusura del servizio. Sarà cura dell'Amministrazione comunale avvisare le famiglie e motivare la chiusura del servizio non autorizzato o inadempiente.
7. Il Comune, a tutela dei piccoli/giovani cittadini e delle loro famiglie, vigila inoltre su tutto il territorio comunale sulle eventuali forme di gestione di servizi di custodia/educativi rivolti alla fascia di età 3 – 14 anni, nel tempo libero e nell'extra scuola, da parte di privati. Qualora siano presenti nel territorio comunale servizi sopraccitati, il Comune si avvale della Commissione di cui sopra per opportuni controlli. La medesima Commissione, previo sopralluogo, redige un verbale delle eventuali irregolarità e conseguentemente l'Amministrazione comunale può disporre la chiusura del servizio. Sarà cura dell'Amministrazione comunale avvisare le famiglie e motivare la chiusura del servizio non autorizzato o inadempiente.

### **TITOLO VII NORME FINALI**

#### **ART. 50 – DECORRENZA E ABROGAZIONI**

1. Dalla entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni comunali in materia.
2. Il Comune può prevedere una deroga per i servizi educativi per la prima infanzia già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento qualora i medesimi non risultino, per condizioni oggettive, adeguabili alle seguenti disposizioni:
  - art. 17 comma 2 bis) (riferita al Servizio centro gioco educativo)-
3. Le autorizzazioni e gli accREDITamenti già rilasciati alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno validità fino al 31 dicembre 2010. Per ogni servizio

educativo per la prima infanzia presente nel territorio il Comune chiederà ai soggetti interessati di presentare le eventuali dichiarazioni integrative e gli eventuali adeguamenti necessari per uniformarsi alla normativa vigente in materia e necessari ad ottenere le nuove autorizzazioni e accreditamenti. Qualora entro 60 giorni il Comune non richieda le integrazioni necessarie le autorizzazioni e gli accreditamenti rilasciati si considerano confermati fino alla scadenza prevista.

#### **ART. 51 – NORMA FINALE**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.